

Regolamento assenze alunni

Visto il DPR n° 122/2009, che in particolare all'art. 14 comma 7 dispone

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Viste le note MIUR del 27 ottobre 2010, la circolare MIUR n° 20, prot. n° 1483 del 4 marzo 2011, la circolare MIUR prot. n° 2065 del 2 marzo 2011;

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 23/10/2012 e del Consiglio di Istituto del 13/10/2012,

Si dispone il seguente

Regolamento applicativo del limite di assenze ai sensi del DPR n. 122/2009 art 14 c.7

Art. 1 Calcolo delle assenze.

Sia l'art 2 comma 10 sia l'art 14 comma 7 del DPR 122/09 prevedono come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario curricolare e obbligatorio), il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota annuale di ciascuna disciplina.

Il monte ore annuale va calcolato in riferimento ai quadri-orario dei singoli percorsi del Liceo Classico e del Liceo Scientifico e non in riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno e rientrano nel calcolo delle assenze al fine della determinazione del limite minimo di presenza.

Art 2.

Il mancato conseguimento del limite minimo di presenza (tre quarti del monte ore annuale) comporta l'esclusione dallo scrutinio finale

Art. 3

Deroghe al limite minimo di presenza

Il Consiglio di classe, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e della normativa vigente, in casi eccezionali, certi e documentati può non escludere dallo scrutinio finale l'alunno che abbia superato il limite massimo consentito di assenze. È altresì compito del Consiglio di classe verificare se le assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, *considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo* (Circolare MIUR n.20 4/03/2011).

Art. 5

Tipologia di assenze ammesse in deroga.

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati

- Donazioni di sangue
- Partecipazione a esami e/o concorsi
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., discipline sportive associate e Centri di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Piano di studi del Liceo classico

Quadro riepilogativo monte ore del curriculum

	Ore Curriculum	Max ore assenze
Primo anno	891	223
Secondo anno	891	223
Terzo anno	1023	256
Quarto anno	1056	264
Quinto anno	1089	272